



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CCNL TRIENNIO 2019 - 2021
(CCNL Funzioni Locali stipulato il 16 novembre 2022)

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2019-2021
Sottoscritto in data 21 dicembre 2023

Delegazione di parte pubblica, nelle persone:

Segretario Generale dott.ssa Antonella Tampoia	Firmato
Direttore area 1 – Risorse Umane Rag. Giuseppe Bucci	Firmato
Segretaria Verbalizzante dott.ssa Francesca Noviello	Firmato

RSU, nelle persone:

Giovanni De Cecco	Firmato
Cosimo Damiano Di Rella	Firmato
Cosimo Damiano Calderola	Firmato
Carmine Luigi Di Terlizzi	Assente
Sturchio Nunzio	Firmato
Crispo Cleto	Firmato

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone:

CISL Giuseppe Giannini	Firmato
UIL FPL Gaetano Grieco	Firmato
CGIL Jacono Michele	Firmato
CSA Brucoli Giacomo	Firmato
(giusta delega in atti)	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo contribuisce al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini ed agli utenti e a tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione ai diritti, alla parità, alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
2. Il presente contratto è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla normativa, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla Legge n.300/1970, cosiddetto Statuto dei diritti dei lavoratori, del D.Lgs. n.165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) e dei principi dettati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale del comparto funzioni locali.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Il presente CCI si applica a tutto il personale in servizio presso l'Ente di Ruvo di Puglia – escluso i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, fatti salvi i diversi accordi con le amministrazioni interessate, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro e formazione e lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
3. Per il personale assunto con contratto di somministrazione o con contratto di formazione e lavoro gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico dell'ente e non del fondo per le risorse decentrate.

Art. 3 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente CCI ha validità triennale, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Tale durata è fissata in considerazione della durata dei contratti collettivi nazionali di lavoro prevista dalla normativa, introdotta dal D.Lgs. n.150/2009 come modifica del D. Lgs. n.165/2001, nonché tenendo conto di quanto stabilito dal CCNL 2019-2021.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Il presente CCI, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata ovvero tramite PEC, di norma almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle Parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
5. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la performance. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, che deve avvenire entro il primo quadrimestre dell'anno come sancito dal CCNL, le Parti concordano di ritenere valido quanto già precedentemente pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale, limitatamente agli istituti economici previsti per remunerare responsabilità e condizioni di lavoro che vengono realmente svolte dal personale.
6. Le Parti contraenti, d'ora innanzi "le Parti", si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.
7. Ogni riferimento nel presente CCI alla figura del Dirigente è inteso alle figure apicali investite di incarico di Elevata Qualificazione e che svolgono funzioni dirigenziali.
8. Per quanto non previsto nel presente CCI si rinvia al CCNL vigente.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

CAPO I **SISTEMA RELAZIONI SINDACALI**

Art. 4 Sistema relazioni sindacali, obiettivi e strumenti - Organismo paritetico per l'innovazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito secondo quanto previsto dall'art.5 comma 2 e dall'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, in modo coerente con l'obiettivo di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

2. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità della delegazione di parte pubblica e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- partecipazione (*Informazione, Confronto, Consultazione e Organismi paritetici*)
- contrattazione integrativa.

3. Nell'ambito della partecipazione, l'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto, essa è resa dall'Ente ai soggetti sindacali di cui all'art.7 del CCNL 2019-2021 in forma scritta e consiste nella preventiva trasmissione di dati e proposte.

4. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art.6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.

5. Il Confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.7 del CCNL 2019-2021 valutazioni esaustive e la partecipazione costruttiva alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.

6. Il Confronto avviene nei tempi e nei modi fissati dal CCNL sulle seguenti materie:

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell'orario di lavoro nonché l'articolazione in turni;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; c) l'individuazione dei profili professionali;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- e) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;
- f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
- g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art.17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del vigente CCNL;
- h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
- i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno;
- l) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
- m) istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
- n) le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell'art.6 del CCNL 2019-2021, in sede di Organismo Paritetico per l'Innovazione, qualora lo stesso non venga istituito;
- o) criteri per l'effettuazione delle procedure per le progressioni tra le aree, di cui all'art.13, comma 7 - Norme di prima applicazione;
- p) gli andamenti occupazionali;
- q) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;

7. Al fine di garantire una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare

ed esprimere osservazioni e proposte, la convocazione della delegazione trattante per le materie oggetto di contrattazione, previste all'art.7 del CCNL 2019-2021, è proposta di norma entro i 15 giorni successivi alla data di trasmissione dell'informazione.

8. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale concernente l'utilizzo delle risorse decentrate va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del Fondo risorse decentrate, unitamente al riepilogo puntuale delle somme effettivamente spese per ciascun istituto economico ad eccezione della performance con riferimento all'anno precedente.

9. L'organismo paritetico per l'innovazione, (di seguito OPI) realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art.7, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021, su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Ente.

10. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull'organizzazione e di innovazione, miglioramento dei servizi promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

11. L'OPI ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art.7, comma. 2. lett. b) del CCNL 2019-2021 nonché da una rappresentanza dell'Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale. Si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque,ogniqualvolta l'ente o le organizzazioni sindacali, di cui all'art.7 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021, manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.

12. All'OPI possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021, dalla RSU o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.

Art.5 Tempi e procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo

1. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001 e dell'art.7 del CCNL 2019-2021.

2. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, del D. Lgs. n.165/2001 e del presente CCI, sono determinate, se non diversamente disposto, in sede di contrattazione collettiva integrativa con cadenza annuale.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art.40-bis, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione a tali organismi, corredata da una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

4. L'Ente è tenuto a trasmettere all'ARAN e al CNEL, per via telematica, entro cinque giorni dalla stipula definitiva, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

Art.6 Interpretazione autentica clausole controverse

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le Parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica.

2. L'iniziativa può anche essere unilaterale e la parte interessata è tenuta ad inviare alle altre parti

una richiesta scritta con lettera raccomandata, o attraverso PEC, che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle Parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del presente CCI.

4. In caso di mancato accordo su temi contrattuali che possono assumere una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati, la controversia può essere rinviata all'Osservatorio paritetico istituito presso l'ARAN, di cui all'art.3 comma 6 del CCNL 2019-2021, per acquisirne un parere.

Art. 7 Monitoraggio e verifiche

1. Con cadenza annuale, di norma nel mese di febbraio, su richiesta di una delle Parti la delegazione trattante si riunisce per verificare lo stato di attuazione del presente CCI e definire eventuali integrazioni. Tale verifica viene condotta in una o più riunioni tra la delegazione trattante di parte pubblica ed i soggetti sindacali e si conclude con la redazione di uno specifico verbale di cui le Parti sono impegnate a tener conto in sede di contrattazione integrativa. Analogamente si procede nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente CCNL, per esaminare l'impatto sul presente contratto collettivo integrativo e definire eventuali integrazioni.

2. Su richiesta di una delle Parti, oltre quanto previsto dal comma precedente, va convocato tempestivamente il tavolo negoziale per esaminare eventuali problematiche applicative del presente CCI.

3. L'Ente, sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno, è tenuto a trasmettere alla parte sindacale la documentazione necessaria, di norma, almeno 5 giorni prima della convocazione, che è fissata non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 8 Norme di comportamento e clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti nonché orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Durante il primo mese di svolgimento del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le Parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le Parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

CAPO II

ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ SINDACALI

Art. 9 Diritto di assemblea

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 4/12/2017 e dalla disciplina contrattuale di comparto di cui all'art.10 del CCNL 2019-2021, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. e dalla RSU, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, dai soggetti indicati dall'art.4 del citato CCNQ.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate, di norma, almeno cinque giorni prima all'ufficio del personale che provvederà a comunicarlo ad ogni Dirigente. Nel caso in cui condizioni eccezionali e motivate comportino l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea, devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima dello svolgimento dell'assemblea alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea avviene sulla base dell'art.4 del CCNQ 4/12/2017, non essendo più necessaria l'attestazione da parte dei soggetti promotori.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

6. Le assemblee si svolgeranno di norma in locali messi a disposizione dall'amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all'esercizio del diritto di assemblea.

7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero.

8. L'Amministrazione comunale provvede con idonei mezzi a dare informazione ai cittadini e utenti circa gli orari di chiusura al pubblico degli uffici.

Art. 10 Diritto di affissione

1. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare una casella mail dedicata tale da garantire la diffusione delle informazioni a tutto il personale dell'Ente.

3. I comunicati e le notizie sindacali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nonché della RSU, sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 e dalla RSU anche utilizzando la rete intranet e la bacheca sindacale elettronica.

4. Le OO.SS. Territoriali possono inviare ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d'informazione sindacale, a mezzo e-mail da inviare all'Ente. Sarà cura dell'Ente procedere al tempestivo inoltro a tutti i lavoratori.

5. Le comunicazioni ufficiali delle OO.SS. all'Amministrazione di norma sono inviate tramite posta elettronica certificata e vanno protocollate.

TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

CAPO I PROGRESSIONI

Art.11 Definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree

1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

2. Dal 1[^] aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, il personale in servizio è inquadrato, con effetto automatico, in base alla Tabella B – Trasposizione - del CCNL 2019-2021.

3. Al personale dipendente transitato dal precedente Ordinamento Professionale al nuovo Sistema di Classificazione che aveva acquisito in precedenza progressioni economiche orizzontali risultando all'interno della categoria allocato in posizioni economiche diverse da quella di accesso, contestualmente alla trasposizione di cui al comma precedente, è corrisposto un differenziale stipendiiale pari alla differenza tra la retribuzione percepita per la posizione economica rivestita e la retribuzione fissata dal CCNL per l' Area di competenza. Il "differenziale stipendiiale" acquisito per precedenti progressioni economiche orizzontali non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiiali" previsti dal CCNL 2019-2021 che ove conseguiti si aggiungono allo stesso.

4. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, i "differenziali stipendiiali" previsti dal CCNL 2019-2021.

5. Possono partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione dei differenziali stipendiiali i lavoratori

che:

- negli ultimi **3 (tre) anni** non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche eventualmente già effettuate.
- negli ultimi 2 anni non abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

6. Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per l'attribuzione dei differenziali stipendiali nell'Ente di appartenenza. A tal fine l'ente richiederà all'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio o comunque delle annualità in cui ha prestato servizio sempre ricadenti nell'ultimo triennio.

7. Per il personale che abbia prestato servizio nell'ultimo triennio in altri enti pubblici, in tutto o in parte, per comando o distacco o altra forma di assegnazione, o che da essi provenga per mobilità, devono essere utilizzate le valutazioni sulla performance individuale formulate dai suddetti enti. In tal caso per il calcolo della valutazione, annualmente, si prendono in considerazione tutte le valutazioni parziali, proporzionalmente al periodo di servizio svolto in ciascun Ente.

8. Il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili per ciascuna area viene definito annualmente in sede di contrattazione integrativa in coerenza con le risorse stabili di cui all'art.79 del CCNL 2019-2021 entro il limite massimo complessivo del 50% dei dipendenti aventi diritto.

9. Non è possibile attribuire al lavoratore più di un differenziale stipendiale per ciascuna procedura selettiva.

10. La procedura è avviata entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse decentrate, qualora siano destinate risorse per l'attribuzione di nuovi differenziali stipendiali, e comunque, di norma, entro il mese di luglio di ciascun anno.

11. I "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato in sede di contrattazione decentrata per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai criteri indicati nell'allegato 2 del presente CCI, procedendo dal punteggio più alto all'interno della propria Area e in ordine decrescente.

12. Per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari 3% del punteggio ottenuto applicando i criteri di cui all'allegato 2 del presente CCI.

13. L'effettiva attribuzione del differenziale stipendiale è, comunque, subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo di 70/100 nella media delle schede di valutazione per la performance individuale. Per il personale in distacco sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art.47 CCNL 14.09.2000, in assenza di una propria valutazione sarà utilizzato il valore medio della valutazione dell'area di appartenenza relativa allo stesso periodo considerato.

14. In caso di parità, ha priorità il lavoratore che da più tempo non consegue una progressione economica e in caso di ulteriore parità si tiene conto in subordine prima dell'anzianità anagrafica e poi dell'anzianità di servizio.

15. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, da portare a conoscenza a tutto il personale tramite mail o altro mezzo idoneo nonché alle OO.SS., gli interessati possono presentare al Dirigente del Servizio Personale osservazioni o documentazione integrativa utile alla revisione della propria posizione secondo i criteri dell'allegato 2 del presente CCI. Nei successivi 5 giorni si esprime motivatamente e formalmente il Dirigente del Servizio Personale sull'accoglimento o meno delle osservazioni presentate. Gli interessati nei successivi 7 giorni possono proporre ricorso ad una apposita Commissione di Garanzia composta dal Segretario Generale, da un Dirigente diverso dal valutatore e da un dirigente sindacale designato unitariamente dalle OO.SS. Territoriali. Il dipendente può avvalersi della assistenza di un proprio rappresentante sindacale o legale designato. La Commissione si esprime nei successivi 7 giorni.

16. Al termine della procedura di cui al comma precedente, l'ente procede all'approvazione della

graduatoria definitiva fornendo opportuna informativa al personale dipendente.

17. Il differenziale stipendiale è attribuito, annualmente, e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto l'accordo che finanzia l'apposito istituto economico, anche se le procedure sono perfezionate successivamente. Il differenziale stipendiale ed i relativi arretrati sono riconosciuti in busta paga entro 30 giorni dalla conclusione della procedura.

18. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

19. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto dagli articoli 96, 102 e 106 del CCNL 2019-2021.

20. I differenziali stipendiali maturati dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato a seguito di progressione di carriera, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni e non costituiscono incremento delle risorse decentrate.

Art.12 Progressioni tra le Aree

1. In applicazione dell'art.52, comma 1-bis, del D. Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, sono possibili progressioni di carriera tra le Aree, con le modalità stabilite dal regolamento delle progressioni tra le aree, predisposto dall'ente, utilizzando gli spazi assunzionali previsti nel piano dei fabbisogni, inserito annualmente nel Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO).

2. E' facoltà dell'Ente, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, ai sensi dell'art.13 comma 6 e seguenti del CCNL 2019-2021, e comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, stabilire che la progressione tra le aree avviene con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza del CCNL 2019-2021, utilizzando lo 0,55% del monte salari 2018. In tal caso sarà predisposto dall'Ente apposito regolamento, **previo Confronto**, che fissi i criteri per le progressioni tra le Aree in applicazione dell'art.13, comma 6, CCNL 2019-2021.

CAPO II **DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Art.13 Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1^o aprile 2023 sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

2. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ".

3. L'ente, privo di personale appartenente all'Area della Dirigenza, attribuisce l'incarico di EQ al personale incaricato di posizione apicale.

4. Le posizioni di lavoro di EQ si distinguono in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita.

5. Con apposito regolamento adottato dall'Ente, **previo Confronto** ai sensi del vigente CCNL, sono stabiliti i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di EQ, nonché i criteri per la loro graduazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione.

6. Per quanto non previsto dal presente CCI, agli incaricati di EQ continua ad applicarsi il Capo II del Titolo III del CCNL 2019-2021.

Art.14 Risorse per la Retribuzione di posizione e la Retribuzione di risultato

1. L'importo stanziato annualmente in bilancio per remunerare gli incaricati di EQ può essere incrementato con risorse aggiuntive previste da disposizioni di legge e non rientranti nel limite fissato

dall'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017.

2. L'Ente non potrà incrementare autonomamente l'importo stanziato in bilancio già destinato alle posizioni organizzative qualora tale incremento in favore delle EQ comporti una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.79 del CCNL 2019-2021. Tale incremento è possibile solo a seguito di accordo negoziale in fase di contrattazione annuale delle risorse decentrate.

3. E' facoltà dell'ente incrementare, in sede di costituzione annuale del fondo decentrato la relativa consistenza con quanto prelevato dal fondo EQ in caso di un impiego parziale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.

Art. 15 I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione

1. Le Parti concordano di destinare alla retribuzione di risultato una percentuale non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.

2. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di risultato per gli incaricati di EQ è attribuita sulla base dei risultati ottenuti con la performance organizzativa e applicando i criteri stabiliti nel sistema di misurazione e valutazione della performance.

4. La retribuzione di risultato individuale di norma non può essere inferiore al 10% della retribuzione di posizione percepita, fatto salvo il caso del mancato raggiungimento degli obiettivi.

5. Gli eventuali risparmi vengono liquidati in ragione proporzionale, tra i titolari di P.O. in base alle valutazioni individuali, con esclusione per le P.O. che hanno conseguito una valutazione negativa.

Art.16 Compensi aggiuntivi ai titolari di Elevate Qualificazioni

1. Ai titolari di incarico di EQ, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL 06.07.1995, ai sensi dell'art.35 del CCNL 14.09.2000 come integrata dall'art.99 (Incremento della indennità di vigilanza) del CCNL 2019/2021;

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter del CCNL 2016-2018;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art.39, comma 2, del CCNL 14.09.2000;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL 05.10.2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

f) i compensi di cui all'art.56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;

g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell' art. 45 del D.lgs. 36/2023;

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della L. n.114 del 2014;

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n.326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL 09.05.2006;

- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella L. n.556/1996, spese del giudizio;

- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art.43 della L. 449/1997.

Art.17 La correlazione tra i compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ e la retribuzione di

risultato

1. Al soggetto titolare di EQ sono riconosciuti gli ulteriori trattamenti retributivi accessori previsti dall'art.20 del CCNL 2019-2021. La retribuzione di risultato valorizza esclusivamente obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri trattamenti retributivi accessori.
2. In merito alla correlazione tra compensi previsti da specifiche norme di legge e la retribuzione di risultato del titolare di EQ, si applica la seguente tabella:

Compensi di cui all'art.20 del CCNL 2019-2021	Riduzione quota retribuzione di risultato
Fino a € 3.000	Nessuna decurtazione
Oltre € 3.000	10%
Oltre € 5.000	20%
Oltre € 7.000	30%
Oltre € 10.000	50%

3. Il meccanismo perequativo va applicato secondo il principio di cassa sui compensi rivenienti da disposizioni di legge, calcolati al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, in modo progressivo ai suddetti scaglioni.
4. Le somme rivenienti dalla applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente saranno ripartite tra tutto il personale incaricato di EQ, destinandole alla retribuzione di risultato in aggiunta a quanto previsto dall'art.15 del presente contratto.

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO CAPO I DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 18 Le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'Ente si impegna a dare tempestiva e piena applicazione alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione del D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni.
2. L'Ente predisporrà opportune iniziative per facilitare le attività dei dipendenti diversamente abili e provvederà, entro tempi congrui, all'eliminazione delle barriere architettoniche ove presenti.
3. Le Parti, alla presenza dei RLS, almeno due volte l'anno, si incontrano per concordare le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Negli incontri di cui al precedente comma l'Ente darà informazione di tutte le iniziative formative programmate in rispetto della normativa vigente e verranno concordate tutte le ulteriori iniziative necessarie per rafforzare la prevenzione nei singoli settori dell'Amministrazione.
5. Almeno una volta l'anno, l'Ente trasmetterà ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2 lett. a) e b), del CCNL 2019-2021 tutte le informazioni relative a:
 - infortuni sul lavoro;
 - malattie professionali;
 - eventuali casi di aggressione nei confronti del personale dipendente.

Art.19 I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione dei servizi

1. Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e normativa, in relazione alle innovazioni

organizzative che potranno essere introdotte, al fine di esaltare il ruolo dell'Ente quale azienda erogatrice di servizi alla cittadinanza, anche la professionalità richiesta ai dipendenti deve necessariamente adeguarsi, pertanto in occasione della redazione annuale del piano di formazione dei dipendenti, ove richiesto, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni e decisioni in merito alle iniziative da intraprendere per migliorare la qualità del lavoro e accrescere la professionalità del personale.

2. La qualità del lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, ed in tal senso saranno forniti i supporti necessari sia sotto l'aspetto tecnologico e strumentale che sotto l'aspetto formativo e informativo.

Art.20 Mensa e servizio mensa sostitutivo – buoni pasto individuazione delle figure professionali

1. Il buono pasto è attribuito al personale dipendente in applicazione della disciplina vigente nell'Ente e di quanto previsto dal CCNL.

2. Al fine di agevolare il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi ai dipendenti dell'area di vigilanza e Protezione Civile, che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, per chi lavora al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, è possibile erogare il buono pasto qualora l'organizzazione del lavoro per particolari esigenze di servizio vada oltre le 7 ore giornaliere continuative, garantendo una pausa di 30 minuti o all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro per la consumazione del buono pasto.

In particolare, le figure professionali individuate ai sensi del comma 10 dell'art 35 CCNL sono:

- addetti all'area di vigilanza;
- addetti all'area della protezione civile;
- per le attività riportate nella seguente tabella attività di polizia giudiziaria/amm.va

ATTIVITA'	SERVIZIO	PAUSA
Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none">- TSO- rilevazione incidente- evento/manifestazione- intervento per calamità- attività di polizia giudiziaria/amm.va	Al termine o all'inizio della prestazione lavorativa
Protezione Civile	<ul style="list-style-type: none">- intervento per calamità	Al termine o all'inizio della prestazione lavorativa

Art. 21 Copertura Assicurativa

1. Per i dipendenti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto - nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative - per trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio è stipulata dall'Ente apposita polizza assicurativa.

2. La polizza è limitata al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni e copre rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Ai sensi dell'art.58, comma 6, del CCNL 2019-2021 viene stipulata una apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 9 dell'art.58 del CCNL 2019-2021, l'Ente deve trasmettere ai soggetti sindacali anche la precisa esplicitazione delle attività coperte dall'assicurazione in modo che ciascun dipendente possa riconoscere se le attività che svolge sono coperte dalla polizza.

5. Per quanto non espresso nel presente CCI si rimanda al CCNL 2019-2021.

Art.22 Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art.23 comma 3 del presente CCI con riferimento alla responsabilità civile, in quanto già coperto dalla suddetta polizza.

Art.23 Disciplina e trattamento della trasferta

1. Per gli autisti il tempo di viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo è considerato attività lavorativa.

2. Il tempo di viaggio viene considerato attività lavorativa anche per le categorie di lavoratori per i quali in relazione alle esigenze di servizio ed alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, l'Ente, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definisce, previa informazione, le prestazioni lavorative di riferimento, la documentazione necessaria per i rimborsi e le modalità procedurali.

3. Per quanto attiene al trattamento economico e normativo si rimanda all'art.57 CCNL 2019-2021.

Art.24 Informativa sulla Previdenza complementare

1. Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, l'Ente fornisce, di norma una volta l'anno, adeguate informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo - Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.

CAPO II **FORMAZIONE**

Art.25 Formazione e aggiornamento

1. L'Ente promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la specializzazione e, se necessario, la riqualificazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia e del presente CCI.

2. L'Ente in sede di Confronto provvede a definire le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, delle materie comuni a tutto il personale, ed entro il mese di febbraio predispone il Piano formativo tenuto conto dell'art.54, comma 3 del CCNL 2019-2021

3. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti Piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.

4. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del CCNL Funzioni Locali, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni: comunitari, nazionali o regionali. Ogni anno sarà comunicato ai soggetti sindacali di cui all'art7, comma 2 lett a) e b), del CCNL 2019-2021 l'importo destinato alla formazione e aggiornamento del personale.

5. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione e prevedendo una rotazione del personale. In sede di organismo paritetico di cui all'art.6 del CCNL 2019-2021, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.

6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.

7. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Qualora l'attività formativa si protraggia per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, si considera il tempo eccedente come lavoro straordinario.

8. Nell'ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.

9. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (*sia in aula che sul posto di lavoro*), comunità di apprendimento, comunità di pratica. Per ogni evento formativo va comunque rilasciato una certificazione di partecipazione e la stessa va inserita nel fascicolo personale del dipendente, oltre ad essere rilasciato allo stesso.

10. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.

11. Annualmente, l'Ente informa le rappresentanze sindacali sugli atti di gestione adottati per la formazione e l'aggiornamento del personale nell'anno precedente.

CAPO III **ISTITUTI DELL'ORARIO DI LAVORO**

Art.26 Motivazione per elevare l'arco temporale su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n.66/2003, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.

2. L'arco temporale di cui al comma precedente è elevato a 12 mesi per far fronte a situazioni che richiedono maggiori prestazioni orarie in alcuni periodi dell'anno (eventi e manifestazioni, eventi straordinari ed imprevedibili, situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi, ecc)

Art.27 L'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario

multipperiodale

1. L'orario multipperiodale consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto dal CCNL.
2. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell'ambito di quanto previsto dall'art.29, comma 4 lettera c), del CCNL 2019-2021 è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa.
3. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane.
4. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art.28 I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, con esclusione del personale impegnato nei servizi educativo-scolastici, trasporto scolastico, servizi cimiteriali e di vigilanza, il personale beneficia dell'orario flessibile giornaliero. Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata ed in uscita di 30 (trenta) minuti, come segue:
 2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.
 3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato entro il mese successivo secondo le modalità e i tempi concordati con il responsabile di area, nel caso si vada oltre le fasce di flessibilità.
 4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
 - beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n.151/2001;
 - assistano familiari portatori di handicap ai sensi della Legge n.104/1992;
 - siano inseriti in progetti terapeutici di recupero;
 - si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
 - siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
 - siano affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.

Art.29 Modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art.22 del CCNL 01.04.1999

1. L'Ente che non hanno ancora provveduto all'applicazione del suddetto articolo del CCNL verifica la sussistenza delle condizioni per poter procedere all'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro settimanale come previsto dal CCNL, dandone comunicazione ai soggetti sindacali di cui all'art.7, comma 2 lett. a) e b), del CCNL 2019-2021.

Art.30 Integrazione delle situazioni personali e familiari in materia di turni di lavoro notturni ed elevazione dei turni notturni effettuabili nel mese

1. Al fine di consentire al personale che lavora in turni di poter conciliare la propria vita familiare con le esigenze del servizio, di norma la calendarizzazione dei turni dovrebbe essere annuale e comunque deve avvenire almeno con cadenza mensile.
2. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali debitamente documentate o quelle dovute a eventi o calamità naturali, per le quali è possibile elevare il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese non oltre i 2 turni, ciascun dipendente non può ordinariamente superare i 10 turni notturni al mese.
4. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art.28, comma 4, del presente CCI può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art.53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001 e dalla Legge n.104/1992. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino

ad un anno di vita del bambino. È inoltre escluso, sempre su richiesta, dall'effettuazione dei turni notturni il seguente personale:

- a) personale di età superiore a 60 anni;
- b) personale con anzianità di servizio superiore a 35 anni.

Art.31 Festività infrasettimanali per il personale turnista

1. In applicazione dell'art.29 del CCNL2019-2021 a decorrere dal 17/11/2022, data di entrata in vigore del CCNL, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dal personale turnista dà diritto alla corresponsione della maggiorazione prevista del 100%. Inoltre, a richiesta del dipendente, da diritto in alternativa ad equivalente riposo compensativo da usufruire nei 6 mesi successivi alla maturazione del diritto.

2. L'indennità di turnazione è erogata con cadenza mensile ed è corrisposta nel mese successivo all'acquisizione dei dati per effettuare il pagamento.

3. La presenza di personale nelle giornate festive infrasettimanali è strettamente legata alle effettive necessità del servizio e sono determinate dai responsabili sulla base di autonome scelte.

Art. 32 Ferie e riposi solidali

1. Viene istituita la banca delle ore delle ferie solidali a cui possono attingere dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute.

2. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere alla banca delle ore delle ferie solidali, in tutto o in parte:

- a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
- b) le quattro giornate di riposo per le festività sopprese di cui all'art.38, comma 6, del CCNL 2019-2021.

3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

4. Ricevuta la richiesta, l'ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

5. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

7. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

8. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività sopprese allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all'art.41 del CCNL 2019-2021 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

9. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

10. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

CAPO IV **LAVORO A DISTANZA**

Art.33 Lavoro agile

1. Il lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. Si rinvia alla regolamentazione dell'istituto contenuta nel Piano Integrato di attività e Organizzazione e definita previo confronto tra le parti.

Art.34 Lavoro da remoto

1. L'art.68 del CCNL 2019-2021 ha disciplinato anche per il comparto Funzioni Locali la modalità lavorativa del lavoro da remoto, destinando al tavolo di confronto tra Parte pubblica e Parti sindacali i criteri generali delle modalità attuative, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, nonché i criteri di priorità per l'accesso al lavoro da remoto.

2. Il lavoro da remoto è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. le Parti danno atto che, al momento, tale istituto non è applicato ai dipendenti del comune di Ruvo di Puglia.

TITOLO V **TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Art.35 L'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale

1. **Le Parti si impegnano** ad individuare, con un apposito accordo, sentito anche il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, istituito ai sensi dell'art.57, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, i casi per i quali è possibile elevare il contingente fissato del 25% di rapporti a tempo parziale di un ulteriore 10% massimo, sulla base della dotazione organica complessiva di ciascuna Area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle EQ.

2. Tra i casi da indicare nell'apposito accordo di cui al comma precedente, tra le gravi situazioni familiari va individuata quella concernente l'assistenza di familiari o conviventi affetti da patologie oncologiche o altre patologie invalidanti, per le quali sia stata riconosciuta una invalidità (anche temporanea) superiore al 30%.

3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o all'implementazione delle ore di lavoro, su loro richiesta, qualora nel piano occupazionale sono previsti posti vacanti da coprire attraverso procedure assunzionali.

4. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale, inoltre, hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. Tale prerogativa è riconosciuta, in subordine, anche nel caso in cui la disponibilità del posto in organico e il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni consentano solamente un aumento della percentuale oraria del rapporto di lavoro part-time.

Art.36 Contratto di somministrazione a tempo determinato

1. Nel caso in cui l'Ente intenda far ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato, al personale si applica il trattamento economico accessorio previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato e gli oneri del trattamento accessorio sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.

Art.37 Contratto di formazione e lavoro

1. Qualora l'Ente opti per l'utilizzo di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro, le Parti, prima dell'avvio della procedura, **si incontrano** per stabilire criteri e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dal CCNL e dal presente CCI, incrementando le risorse decentrate con l'utilizzo

di fondi previsti nel finanziamento del progetto, compatibilmente con la normativa vigente in materia di spesa del personale e con le condizioni economiche-finanziarie dell'Ente ove impongano il rispetto di specifiche norme di legge.

CAPO II **SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

Art.38 Individuazione del valore dell'indennità di funzione e i criteri per la sua erogazione

1. Le Parti danno atto che la vigente legge regionale in materia di “Ordinamento della Polizia Locale”, prevede che l’articolazione dei corpi o servizi di polizia locale sia disciplinata secondo la distinzione tra funzioni di comandante, funzioni di ufficiale di Polizia Locale, attività di coordinamento o controllo e attività di servizio.

2. Al personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione della presente sezione, che non risulti titolare di un incarico di EQ, può essere riconosciuta una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

3. L’indennità viene attribuita secondo i seguenti criteri generali:

- il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, nonché valutate le peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali ed ambientali del Comune di Ruvo di Puglia;

- le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità saranno individuate con provvedimento del Comandante della polizia locale, in stretta correlazione con la concreta organizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

- non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli enti.

4. L’indennità è graduata come di seguito:

- ruolo Commissario (Funzionario e E.Q.)	€ 1.200,00
- ruolo ispettore (Istruttore)	€ 1.000,00
- altri ruoli (da agente a sovraintendente)	€ 800,00

5. Gli importi sopra indicati possono essere variati in sede di accordo per la destinazione del fondo, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento di P.L.

6. L’indennità di cui al presente articolo:

- è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30 CCNL 2019-2021;

- è cumulabile con l’indennità di cui all’art.37, co.1, lett. b), del CCNL del 06/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

- è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 100 CCNL 2019-2021;

- non è cumulabile con le indennità di cui all’art.84 CCNL 2019-2021

- è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di terzi con oneri a carico di questi ultimi.

7. L’indennità determinata nell’importo annuo è corrisposta in misura mensile dalla data di attribuzione dell’incarico e a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art.79 del CCNL 2019-2021.

Art.39 Individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno e definizione dei criteri generali per la sua attribuzione

1. L’indennità di servizio esterno compete al personale del Corpo della P.L. che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di vigilanza, per un tempo superiore alla metà dell’orario ordinario di lavoro.

2. L’indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all’espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l’indennità per particolari condizioni di lavoro.

3. La misura dell’indennità è articolata in relazione allo svolgimento:

- servizio giornaliero esterno	€ 3,50
- servizio giornaliero motociclo	€ 5,00

- Il Comandante attesta periodicamente (ogni tre mesi) lo svolgimento delle attività di servizio esterno con determinazione dirigenziale.
- Le indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) 1° e 2° periodo, del CCNL 6 luglio 1995, come incrementate dall'art. 16 del CCNL 22 gennaio 2004 sono incrementate di €. 200,00 (pari a € 1.310,84 e € 980,30).

Art.40 Riconoscimento del differenziale stipendiale maggiorato per il personale della Polizia locale addetti a funzioni di coordinamento

1. Per il personale inquadrato nell'Area degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della Legge n.65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del "differenziale stipendiale" di cui all'art.14 CCNL 2019-2021 è incrementata di €.350,00, al fine di compensare il maggior grado di competenza professionale richiesto come stabilito dall'art. 96 del CCNL 2022.

Art.41 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall'Ente, nella quota determinata ai sensi dell'art.208, commi 4 lett. c) e 5 del D. Lgs. n.285/1992, sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, in applicazione dell'art.98 del CCNL 2019-2021 alle seguenti finalità in favore del personale:

- una quota è versata per ciascun lavoratore in servizio nella Polizia Locale al Fondo di previdenza complementare Perseo–Sirio. È fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta ad altre forme pensionistiche individuali;
- una quota è versata per finalità assistenziali secondo la disciplina vigente nell'Ente;
- una quota può integrare il Fondo risorse decentrate per finanziare progetti collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

2. L'Ente annualmente provvede a versare al Fondo Perseo-Sirio le quote spettanti a ciascun lavoratore dandone, contestualmente, comunicazione agli stessi, mentre per i lavoratori che hanno mantenuto altre forme di previdenza individuale, l'Ente provvede a liquidare il relativo importo in busta paga; il lavoratore, entro il termine di trenta giorni, deve trasmettere all'Ufficio Stipendi la contabile del relativo versamento al fondo individuale.

Art.42 Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato

1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3-bis, del D.L. n.50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quello previsto per il lavoro straordinario, oltre ad oneri e IRAP.

2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL 01.04.1999.

4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.

5. Il compenso è corrisposto al personale nel mese successivo all'avvenuto versamento da parte di terzi e comunque in seguito all'espletamento dell'attività lavorativa, come comunicato dal Comando di Polizia Locale.

6. L'Ente provvede ad adottare apposita disciplina dell'istituto.

CAPO III **SEZIONE PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI PROFESSIONALI**

Art.43 Progressione economica per il personale iscritto ad ordini e albi professionali

1. Le Parti individuano all'interno dell'Ente i profili professionali che richiedono, per i compiti espletati in seno all'Ente, l'iscrizione ad un ordine, albo professionale o speciale ovvero ad abilitazioni professionali disciplinate da

specifiche disposizioni legislative, come da catalogo dei profili professionali redatto in applicazione all'art. 12 del CCNL stipulato in data 16 novembre 2022.

2. Per il personale di cui al comma 1, al quale, per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale o l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi o albi speciali, la misura del "differenziale stipendiale" di cui all'art. 14 del CCNL 2019-2021 è incrementata di € 150,00 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di € 200,00, per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, al fine di compensare la specifica professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I **LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE**

Art.44 L'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario

1. Annualmente, entro il mese di gennaio, l'Ente comunica alla parte sindacale l'importo del fondo destinato al lavoro straordinario. Il valore economico del lavoro straordinario è quantificato per l'anno 2023, nella misura di € 54.644,00 ed è pari a quello fissato per l'anno 1998 decurtato del 3% dal 31.12.1999, ovvero ulteriormente ridotto a seguito dell'applicazione dell'art. 67 comma 2 lett e) del CCNL del 21.5.2018.

2. Alle risorse di cui al comma 1, comunque, si aggiungono le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, in particolare per compensare il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali, nonché per riconoscere le prestazioni rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro con finanziamento a carico di altri enti (*Istat, etc.*).

3. L'Ente contestualmente alla determinazione del fondo per lavoro straordinario provvede alla suddivisione ed all'attribuzione delle risorse ad ogni settore/ripartizione, tenendo conto del personale in servizio e delle reali esigenze degli uffici, dandone tempestiva comunicazione alle OO.SS. e alla RSU.

4. L'Ente si impegna a fornire entro il 15 aprile, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settore, indicando le ore liquidate, le ore recuperate e quelle destinate alla Banca delle ore. Inoltre, **le Parti si incontrano** per verificare le cause che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione.

5. L'effettuazione di lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente del settore cui appartiene il dipendente e deve essere debitamente motivata, fatto salvo quei casi in cui la tipologia dell'intervento non lo consente. L'autorizzazione del Direttore, in questi ultimi casi, è comunque da acquisire tempestivamente. All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.

6. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Ente procede ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.

7. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario sono utilizzati per impinguare il fondo delle risorse decentrate dello stesso anno destinandoli alla produttività.

8. Nel confermare il limite massimo individuale di 180 ore di lavoro straordinario, si stabilisce di derogare tale limite fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 240 ore, per un numero limitato di dipendenti che non può superare il 2% dell'organico, intendendo per organico i posti che risultano coperti al 1° gennaio di ogni anno, sempre per esigenze eccezionali debitamente documentate e in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali.

9. Il personale che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, ha diritto, oltre al relativo compenso, a fruire anche di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Se le ore rese superano quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria, il riposo spettante è pari ad una giornata lavorativa, per consentire la regolare fruizione del riposo settimanale.

Art.45 Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

2. Nel conto ore confluiscano, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo di 36 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza all'Area di

appartenenza riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 10% dell'organico – il limite massimo individuale di cui sopra è elevato a 50 ore annue.

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.

4. In caso di accantonamento nella banca delle ore, le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

5. Le ore accantonate possono, altresì, essere utilizzate per compensare il debito orario di cui al comma 3, dell'articolo 28 del presente CCI.

6. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

7. Contestualmente alle verifiche stabilite dal comma 4 del precedente articolo, sarà operato il monitoraggio sull'andamento della Banca delle ore.

CAPO II **FONDO RISORSE DECENTRATE**

Art.46 Criteri di ripartizione delle risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti dagli accordi decentrati è di esclusiva competenza dell'Ente ed è quantificata applicando quanto previsto dall'art.79 e dall'art.80, comma 1 ultimo periodo, del CCNL 2019-2021.

2. L'Ente, nel mese di gennaio di ciascun anno, adotta la costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate, quantomeno della parte stabile dello stesso Fondo, al fine di procedere alla regolare corresponsione degli istituti economici.

3. Ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativacapacità di spesa, l'Ente ha la facoltà di integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

4. Gli enti possono destinare apposite risorse ai sensi dell'art.79 comma 2 lett. c) del CCNL 2019-2021; alla componente variabile del Fondo risorse decentrate, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anchedi mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato.

5. Gli Enti attuatori di interventi PNRR, in applicazione dell'art.8, comma 3, del D.L. n.13/2023, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma, tra il 2023 e il 2026, incrementano il Fondo risorse decentrate di un importo non superiore al 5% della componente stabile del Fondo risorse decentrate anno 2016. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del limite al salario accessorio fissato dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2017.

6. L'Ente, inoltre, può destinare incentivi al personale della Polizia Locale utilizzando quota parte dei proventi contravvenzionali di cui all'art. 208 del Codice della Strada, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato, eccezionali le riscossioni relative al precedente esercizio finanziario, previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti. Tali risorse finalizzate all'attività di potenziamento dei servizi della Polizia Locale confluiscono nel Fondo risorse decentrate e non rilevano ai sensi dell'art.23, comma 2, del D. Lgs.n.75/2017.

7. L'Ente entro il primo quadri mestre dell'anno di riferimento avvia il tavolo negoziale per contrattare l'utilizzo delle risorse decentrate e trasmette preventivamente ai soggetti sindacali di cui all'art.7, comma 2 lett. a) e b), del CCNL 2019-2021 il prospetto di quantificazione del Fondo di cui all'art.79 dello stesso CCNL, sia per quanto riguarda la parte stabile che la parte variabile, mentre al tavolo negoziale ne illustrala determinazione prima dell'avvio della contrattazione sull'utilizzo delle risorse ivi previste e ancora disponibili.

8. La negoziazione avviene sulle risorse, così come su determinate, al netto degli importi destinati a remunerare:
a) i differenziali stipendiali già maturati, compresi quelli previsti dall'art. 78, comma 3 lett. b), del CCNL2019-2021;

b) l'indennità di comparto a carico del Fondo risorse decentrate, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 22.01.2004, e sono utilizzate per il finanziamento degli istituti economici di cui ai seguenti commi, osservando i criteri generali ivi indicati.

9. Le risorse di cui al comma 8 del presente articolo possono essere utilizzate per gli istituti economici diseguito riportati:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;

- c) indennità condizioni di lavoro;
- d) indennità di turno;
- e) indennità di reperibilità;
- f) compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000;
- g) indennità per specifiche responsabilità;
- h) indennità di funzione e indennità di servizio esterno;
- i) compensi previsti da disposizioni di legge;
- j) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. f), del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000;
- k) differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento;

10. Ad ogni indennità prevista dal presente articolo corrisponde una fattispecie e la stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di più indennità. Tutti i compensi previsti dal presente articolo sono corrisposti con cadenza mensile ad eccezione del premio performance, previa acquisizione da parte del Servizio Personale degli elementi necessari per procedere alla liquidazione.

11. Il permanere delle condizioni che determinano l'attribuzione dei vari tipi di indennità è verificato concadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore. I risparmi che derivano dal mancato utilizzo o dalla non attribuzione di somme destinate agli istituti previsti dal presente articolo, ad eccezione del premioperformance, sono utilizzati preventivamente per colmare eventuali ed eccezionali carenze che possono essersi verificate nell'attribuzione in sede negoziale delle risorse ai singoli istituti di cui al comma 9, primadi essere finalizzati ad incrementare le risorse per il premio performance individuale dell'anno diriferimento e, in subordine, ad aumentare le risorse decentrate, parte variabile, dell'anno successivo.

12. Il fondo risorse decentrate è ripartito tra le diverse destinazione secondo i seguenti criteri:

- a) le risorse variabili possono essere utilizzate solo per istituti economici variabili e sono assegnate ai singoli istituti economici in sede di contrattazione annuale;
- b) le risorse stabili prioritariamente devono essere destinate ad istituti economici stabili e l'assegnazione è definita in sede di accordo annuale;
- c) nel caso in cui sono presenti nell'Ente lavoratori che hanno già maturato i requisiti previsti dal presente CCI per accedere ai differenziali stipendiali, prioritariamente, sono destinate a tale titolo le risorse che nel frattempo si sono liberate a seguito di cessazioni già utilizzate per la corresponsione delle PEO/differenziali stipendiali, che a loro volta possono essere incrementate insede di contrattazione annuale utilizzando le risorse stabili ancora disponibili;
- d) le risorse destinate al riconoscimento delle diverse indennità previste dal presente contratto vannoificate annualmente, a tal fine si deve tener conto della consistenza del fondo medesimo, dovendo assicurare una quota per la performance che sarà decisa in sede di accordo annuale e chenon potrà essere inferiore al 30% delle risorse variabili, depurate dalle quote con destinazione vincolata;
- e) le risorse rivenienti da disposizioni di legge e dall'art. 54 del CCNL 14.9.2000, di cui all'art. 67, comma 3 lettere c) ed f), del CCNL 21.5.2018, confluiscano nella parte variabile del fondo risorsedecentrate e sono attribuite al personale dipendente sulla base delle specifiche finalità per le quali sono state previste;
- f) l'utilizzo delle eventuali risorse di bilancio di cui all' art.14, comma 3, del presente CCI, che si rendono disponibili a seguito di riduzione del numero degli incaricati di EQ sono contrattate annualmente dalle Parti.

Art. 47 Elevazione misura indennità di reperibilità e numero dei turni nel mese

1. Per le aree di pronto intervento l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità, strettamente funzionale alle esigenze produttive e organizzative dell'ente stesso e nel totale rispetto della disciplina prevista dall'art. 24 del CCNL 21.05.2018.
2. La pronta reperibilità è remunerata con la somma di € 13,00 per 12 ore al giorno e l'importo è raddoppiato nel caso in cui la reperibilità ricada in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese e l'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche tenendo conto delle disponibilità del personale. Il numero massimo di reperibilità mensile può essere incrementato al massimo ad 8 giornate a seguito di specifico accordo annuale solo nel caso in cui non vi siano unità in servizio disponibili sufficienti a garantire la copertura del servizio. In assenza di tale accordo resta confermata la disciplina prevista dal CCNL.
4. I servizi interessati alla pronta reperibilità sono i seguenti:

servizio	n. addetti	dalle ore	giornate
-----------------	-------------------	------------------	-----------------

	per turno	alle ore	
Stato Civile	1	24 ore	Sab., dom., festivi
Polizia locale	4	dalle 21,00-22,00 alle 7,00	7 giorni su 7
Uffici Tecnici	2	24 ore – dalle 19,00 alle 7,00	Sab., dom., festivi - dal lun. al ven.

5. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

6. L'indennità di reperibilità non compete durante la prestazione lavorativa a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

7. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensato con equivalente riposo, in quest'ultimo caso su richiesta del lavoratore. Per le ore lavorate è esclusa la percezione del compenso di cui al comma 2 del presente articolo.

8. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti con cadenza mensile, previa acquisizione del Servizio Personale dei dati necessari per procedere alla liquidazione.

Art.48 Indennità oraria per servizio notturno, festivo e notturno festivo

1. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta ai dipendenti che non operano in servizi organizzati in turni e che svolgono la prestazione lavorativa ordinaria in orario festivo, notturno e notturno festivo.

2. La maggiorazione è quella prevista dall'art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 ed è erogata per le sole giornate in cui il dipendente risulta in servizio con la busta paga del mese successivo all'acquisizione dei dati necessari alla liquidazione delle spettanze.

Art.49 Individuazione delle misure dell'indennità condizioni di lavoro e definizione dei criteri generali per la sua attribuzione

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.

2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità.

Compiti di Protezione civile in casi di calamità naturali	€ 2,50
Personale addetto all'esecuzione di interventi sulle strumentazioni del CED e/o delle strutture ed apparecchiature informatiche periferiche ed alla manutenzione, gestione ed aggiornamento della rete	€ 2,50
Personale con compiti di preposto e/o addetto ai servizi antincendio	€ 2,50
Rischio di aggressioni e/o esposizione a situazioni di disagio sociale con potenziale impatto psicologico	€ 2,50

3. Il disagio è una condizione riconducibile a fattori che connotano in modo peculiare e differenziato la prestazione di alcuni dipendenti sotto il profilo spaziale (luogo di lavoro), temporale (modalità di espletamento della prestazione tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale del dipendente, i normali ritmi di vita, i tempi di recupero psico-fisico), strumentale e relazionale

Personale impiegato in attività di sportello e front-office, compreso	€ 3,00
---	--------

il personale di P.M., con riferimento all'utenza esterna, per almeno 4 (quattro) ore al giorno. Meno di 4 non avrà diritto all'indennità: la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.	
Personale esposto a situazioni di disagio conseguenti a frequenti spostamenti sul territorio per verifiche, controlli, sopralluoghi e notifiche: la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.	€ 2,50

4. L'indennità di maneggio valori è attribuita ai dipendenti adibiti in **via continuativa** a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di **“agenti contabili”**, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente e continuativamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa in maniera continuativa.

5. La misura dell'indennità riferita al maneggio valori è stabilita in €. 2,50 per ogni giornata di prestazione. L'indennità di maneggio valori non è riconosciuta qualora nell'intera giornata non sono stati effettuati pagamenti o incassi in contanti.

6. In caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto, non si può superare il valore massimo di contratto giornaliero.

7. Il Direttore d'Area di appartenenza del dipendente attesta mensilmente lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori (con determina dirigenziale) e il Direttore dell'area Risorse Umane procede alla liquidazione entro il mese successivo.

Per l'anno 2023 restano confermati gli importi già stabiliti nel contratto integrativo sottoscritto il 20.12.2019.

Art.50 Criteri generali per attribuzione indennità per specifiche responsabilità

1. Gli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 2019-2021 possono essere investiti, nell'ambito delle proprie mansioni, di compiti che prevedono l'assunzione di particolari responsabilità. L'eventuale esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità del personale, che comunque non risulti incaricato di funzioni di EQ, dà titolo ad una indennità per specifiche responsabilità commisurata alle responsabilità formalmente attribuite come indicato nel presente articolo e nelle misure di seguito riportate:

- OPERATORE ESPERTO	€ 800,00
- ISTRUTTORE	€ 1.000,00
- FUNZIONARIO	€ 1.200,00

2. L'indennità determinata in un importo annuale è corrisposta annualmente, previa verifica dell'attribuzione di un incarico di particolare responsabilità individuato e determinato dal Direttore. L'incarico, formalmente attribuito, ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno. L'importo dell'indennità viene ridotta o sospesa al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o la sospensione automatica dello svolgimento dell'incarico da parte del dipendente. In caso di lavoro a tempo parziale opera la regola del riproporzionamento.

3. L'espressione di **“particolare responsabilità”** costituisce un nucleo di funzioni con assunzione diretta di scelte e di svolgimento di attività per il perseguitamento degli obiettivi dell'Ente in cui i singoli soggetti operano.

4. L'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Procedimento, previo atto formale di nomina ad opera del Direttore di Area ex art. 5 comma 1 della legge 241/1990, non comporta l'automatica attribuzione di una indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 2019-2021, essendo necessario a tal fine il conferimento della suddetta specifica responsabilità con atto formale ed in relazione ai procedimenti complessi (non quelli semplici previsti dalla declaratoria contrattuale).

I compiti che comportano specifiche responsabilità, purché di carattere continuativo e non episodico e/o occasionale, sono i seguenti:

Area Operatori esperti responsabilità di procedura e/o coordinamento di piccoli gruppi di lavoro con carattere continuativo:
euro 800

Area Istruttori: partecipazione, con apporto significativo, a processi complessi. Per processi complessi si intendono quelli che comportano: la responsabilità di procedimenti non standardizzati che necessitano attività di analisi da parte del dipendente; lo svolgimento di attività che richieda la conoscenza di una specifica normativa e un continuo aggiornamento; lo svolgimento di attività che comportano adempimenti di natura contabile/ economica da concludersi secondo scadenze tassative
euro 1.000

Area Funzionari - direzione di strutture complesse o gruppi di lavoro stabili; partecipazione a processi complessi e rilevanti anche di carattere trasversale, con attività di coordinamento e controllo; emissione di pareri tecnici se richiesto da regolamenti interni o norme di legge; responsabilità del procedimento nell'ambito dei procedimenti amministrativi di particolare rilievo e/o più elevato grado di complessità euro 1.200

L'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale, non titolare di posizione organizzativa e che non usufruisca di analoghe indennità, attribuite con atto formale dell'Amministrazione, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi ovvero compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali nonché messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario e specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, dà titolo ad un compenso definito in € 350,00 annui lordi.

Resta fermo che deve essere comprovato l'effettivo esercizio della responsabilità di procedimento attraverso la produzione di atti o documenti.

La disciplina delle specifiche responsabilità e i relativi importi possono essere variati in sede di accordo annuale per la destinazione del fondo.

L'attribuzione dell'indennità di particolari responsabilità avviene secondo le seguenti modalità:

- a) in sede di contrattazione decentrata annuale, le parti individuano l'importo complessivo a livello di Ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità, su segnalazione dei Responsabili di Area;
- b) i Responsabili di Area, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente articolo e della somma destinata, previa riunione della Conferenza dei Direttori, conferiscono con atto formale gli incarichi che implicano specifiche e complesse responsabilità comunicandoli all'Ufficio Personale entro il termine del 31 gennaio.

I budget di area, come definiti al punto precedente, saranno confermati per gli anni successivi salvo significative variazioni organizzative o cambiamenti nell'importo complessivo definito in sede di contrattazione decentrata. In ogni caso i Responsabili di Area non potranno in alcun modo eccedere rispetto al budget loro assegnato.

Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel contratto di lavoro.

Nel caso di rapporti lavorativi iniziati o cessati in corso d'anno o di affidamento in corso d'anno delle funzioni comportanti specifiche responsabilità l'importo spettante verrà proporzionalmente ridotto rispetto ai mesi di effettiva prestazione.

Eventuali risparmi all'interno dei budget di servizio andranno a confluire nella quota destinata a premiare la performance individuale del personale.

Si applica per l'anno 2023 la disciplina del contratto decentrato sottoscritto in data 20.12.2019.

Art.51 Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance

1. Alla performance organizzativa e individuale, annualmente, vengono destinate le risorse ancoradisponibili dopo aver finanziato gli istituti economici di cui agli articoli precedenti finalizzati ad assicurare il mantenimento dei servizi resi ai cittadini, fatte salve ovviamente le risorse con destinazione vincolata per disposizione di legge e l'obbligo di garantire uno stanziamento di almeno il 30% delle risorse variabili non vincolate al premio performance.

2. I premi correlati alla performance sono finalizzati alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi e vengono corrisposti a consuntivo, di seguito al completamento del processo di valutazione effettuato sulla base del sistema di valutazione e misurazione della performance aggiornato al d.lgs. n.74/2017 adottato dall'Ente, i cui criteri generali sono oggetto di Confronto con i soggetti sindacali di cui all'art.7, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2019-2021.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo in merito all'individuazione del premio di cui all'art.81 del CCNL 2019-2021, il complesso delle risorse destinato a premiare la performance viene suddiviso tra performance organizzativa e performance individuale in sede di accordo annuale.

6. Gli obiettivi di performance organizzativa, che devono essere sostenibili, sono fissati annualmente dall'Ente, tenendo conto della programmazione triennale già approvata dall'Ente con il PIAO.

7. Tutto il personale in servizio nell'Ente deve essere incluso nel piano della performance.

8. Il premio di performance, nella misura stabilità annualmente in sede di contrattazione decentrata, è attribuito al personale dipendente non incaricato di EQ in base all'Area di inquadramento, utilizzando i parametri riportati nell'allegato 1. La quota relativa alla performance organizzativa è attribuita in base alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di area/servizio. Le somme non spese confluiscano nella performance individuale dello stesso anno.

9. Per quanto riguarda la performance individuale, la valutazione è effettuata entro il mese di gennaio da ciascun Direttore per il personale assegnato al proprio servizio e che ha svolto l'attività lavorativa nel corso dell'anno precedente sulla base dei criteri definiti nella metodologia di valutazione adottata dall'Ente.

10. La scheda di valutazione sulla performance individuale è consegnata a ciascun lavoratore entro il mese di febbraio e, in caso di valutazione non condivisa, il lavoratore potrà chiedere per iscritto, nel termine di 10 giorni dalla data di acquisizione, chiarimenti al soggetto valutatore (Direttore di Area/Servizio), il quale dovrà fornire, previa istruttoria, i relativi chiarimenti nei 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, nella medesima forma. Nel caso in cui il dipendente non ottenga risposta o non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti potrà avviare la procedura di conciliazione prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente o, in mancanza, dal D. Lgs. n.150/2009, prevedendo un soggetto terzo individuato concordemente dall'Organismo di Valutazione e dall'Organo di vertice dell'Ente. Il dipendente potrà essere assistito da un proprio delegato. In nessun caso potrà essere negato il contraddittorio.

11. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la performance individuale e la performance organizzativa, devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione che dovrà concludersi al massimo entro il mese di maggio.

12. La corresponsione di compensi in funzione della realizzazione degli obiettivi di area/servizi saranno attribuiti al personale dipendente, non oltre il mese di giugno di ciascun anno, a seguito dell'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente da parte dell'Organismo di valutazione ed alla valutazione da parte dei Direttori di Area/Servizio.

13. Al personale in servizio a tempo parziale nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno che abbiano svolto la propria attività lavorativa per almeno tre mesi, fermo restando la valutazione conseguita che non deve assolutamente essere influenzata dal periodo lavorato, ma solo per l'erogazione delle risorse destinate alla performance, sia individuale che organizzativa, si tiene conto anche dell'apporto in termini di tempo, in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e dei mesi di servizio prestati incidendo non sul punteggio da attribuire per la performance ma sul beneficio economico da corrispondere. Analogamente si può procedere per assenze dal servizio significative anche per il personale a tempo pieno.

14. La ripartizione delle risorse collegate alla performance, sia organizzativa che individuale, avviene dividendo le risorse disponibili a seguito della contrattazione decentrata per il numero di dipendenti in servizio, parametrati alla durata della permanenza in servizio nel corso dell'annualità e ad eventuali *part-time*, a cui si applicano i parametri indicati nell'Allegato 1 al presente contratto.

15. Il premio performance non spetta con una valutazione individuale ritenuta negativa in base al sistema di misurazione e valutazione sulla performance adottato dall'Ente.

Art.52 Differenziazione del premio performance individuale

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, tra i 100 e i 95 punti attribuibili, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, nel numero massimo del 10% per ogni Area (area contrattuale) arrotondato per difetto e comunque assicurando l'attribuzione della maggiorazione almeno ad una unità per ogni Area, è attribuita una maggiorazione del premio di performance individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi individuati.

2. La metodologia da applicare si articola nelle seguenti fasi:

- stabilire in contrattazione decentrata annuale l'importo da destinare complessivamente alla performance individuale;
- individuare l'importo teorico massimo attribuibile per ogni lavoratore in ciascuna Area secondo il sistema di misurazione e valutazione ovvero il presente CCI;
- calcolare il budget teorico di Area;
- fissato il numero di dipendenti per Area che potranno usufruire della maggiorazione, applicando la percentuale fissata in contrattazione decentrata e secondo le modalità previste dal 1 comma del presente;
- quantificare le risorse da utilizzare per l'attribuzione della maggiorazione per ogni singola Area, sottraendo dal budget teorico di Area il 30% dell'importo individuale teorico per il numero di unità a cui attribuire la maggiorazione. Tali risorse saranno destinate a corrispondere la maggiorazione al personale individuato;
- il budget assegnato per ogni Area è rideterminato sottraendo la quota destinata a corrispondere la maggiorazione;
- una volta rideterminato il budget di Area si potrà procedere all'erogazione del premio performance individuale, corrispondendo a ciascun lavoratore il premio maturato applicando il valore conseguito con la scheda di valutazione;
- una volta stabilita la graduatoria, i lavoratori con i valori più alti nell'Area, nel numero già determinato, percepirà anche la maggiorazione;
- nel caso in cui si dovesse verificare che il numero dei lavoratori con i valori più alti sia superiore alle unità a cui attribuire la maggiorazione, allora bisognerà applicare i seguenti criteri per individuare le unità a cui effettivamente riconoscere la maggiorazione, in quanto il numero degli aventi titolo per ogni Area è stato già fissato in precedenza e non può essere incrementato:

- ✓ a parità di punteggio è escluso il lavoratore che ha già ottenuto la maggiorazione nei precedenti tre anni;
- ✓ nel caso in cui il numero dei lavoratori a cui attribuire la maggiorazione sia ancora eccedente, allora si somma la valutazione individuale conseguita da questi negli ultimi tre anni, compresa quella corrente, e la maggiorazione è attribuita a chi ottiene il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità è attribuita a chi ha il punteggio più alto per l'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi dell'ultimo anno valutato e, infine, se non è proprio possibile attribuire la maggiorazione perché persiste ancora la parità allora si procede applicando prima l'anzianità anagrafica e poi l'anzianità di servizio e in subordine chi non riceve da più tempo la suddetta maggiorazione.

Art.53 Criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva

1. I dipendenti che usufruiscono incentivi rivenienti da disposizioni di legge, al fine di concorrere solidalmente ad una maggiore perequazione delle risorse decentrate e considerato che parte del loro tempo è destinato alle attività di cui sopra, sono sottoposti ad una riduzione della rispettiva quota di premio performance individuale, come segue:

Compensi di cui all'art. 67, comma3, lett. c) CCNL 21.05.2018	Riduzione quota premio performance individuale
fino ad € 3.000,00	Nessuna riduzione
Oltre € 3.000,00	10%
Oltre € 5.000,00	20%
Oltre € 7.000,00	30%
Oltre € 10.000,00	50%

2. Il meccanismo perequativo va applicato secondo il principio di cassa sui compensi rivenienti da disposizioni di legge, calcolati al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, in modo progressivo ai suddetti scaglioni.
3. Le somme rivenienti dalla applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente saranno ripartite tra tutto il personale a cui non è stata applicata la decurtazione di cui sopra.

Art.54 Criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza nei corsi di formazione

1. Il personale dipendente può essere utilizzato in compiti di docenza nei corsi di formazione aziendali ed è individuato dall'Ente con avviso pubblico tra coloro che si renderanno disponibili in base alle attitudini, al curriculum vitae e a comprovate esperienze in materia debitamente documentate.
2. l'attività di docenza è considerata a tutti gli effetti attività di servizio.
3. Per l'attività di docenza è comunque riconosciuto un beneficio economico commisurato alla durata del corso e all'attività richiesta eventualmente per la preparazione del materiale e per lo svolgimento dell'attività formativa.
4. Le risorse rientrano nella spesa della formazione e vanno ad incrementare la parte variabile del Fondo risorse decentrate, in applicazione dell'art.79, comma 2 lett. c), del CCNL 2019-2021.

Art.55 Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1. L'Ente può adottare piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Detti piani, su proposta del Direttore, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi di risparmio, in termini fisici e finanziari.
2. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, sono annualmente utilizzate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, destinando il 50% delle stesse al personale che ha permesso il conseguimento del risparmio, mentre il restante 50% per la performance individuale di tutto il personale.
3. Le risorse rivenienti dai risparmi conseguiti a seguito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione sono utilizzabili solo se accertati e a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
4. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

5. I piani di razionalizzazione adottati sono oggetto di informazione alle OO.SS. e alla RSU.
6. Per l'attuazione del Piano di razionalizzazione, le Parti definiscono i seguenti criteri generali:
 - il Direttore o la Conferenza di Servizio a seconda che l'attività sia di interesse settoriale od intersettoriale, propone all'Amministrazione la realizzazione di uno specifico piano di razionalizzazione;
 - il piano descrive l'intervento che darà luogo al risparmio;
 - il piano quantifica l'entità del risparmio;
 - il piano individua i dipendenti coinvolti, la quota di apporto individuale alla realizzazione del progetto e la quota di compenso individuale;
 - il Direttore o la Conferenza effettuerà la valutazione del risultato raggiunto e dell'apporto individuale al conseguimento del risultato, utilizzando il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente;
 - il conseguimento del risparmio è documentato nella relazione di performance e validato dal proprio organismo di valutazione.
7. Dopo la validazione sarà possibile liquidare i singoli compensi al personale coinvolto in coerenza con la valutazione.
8. Le risorse rivenienti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. n.98/2001, convertito nella Legge n.111/2011, non concorrono a determinare il tetto di spesa del fondo risorse decentrate di cui all'art.23 deld.lgs. n.75/2017, ma sono da considerarsi aggiuntive.
9. L'attribuzione del beneficio economico avviene mediante la valutazione espressa con la performance individuale, nel rispetto del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art.56 Incentivi per specifiche attività e prestazioni professionali correlate alla utilizzazione delle risorse rivenienti da disposizioni di legge

1. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, si riferiscono a:
 - a) incentivi funzioni tecniche, secondo la disciplina di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) risorse derivanti dalla applicazione dell'art.3, comma 57, della Legge n.662/1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n.446/1997 (*recupero evasione ICI*), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b) del D. L. n.437/1996, convertito nella Legge n.556/1996 (*assistenza diretta nel contenzioso tributario*);
 - c) incentivi previsti dall'art.43 della Legge n.449/1997;
 - d) compensi avvocatura di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n.114/2014;
 - e) incentivi per attività progettuali che sono finanziate con risorse dell'Unione Europea;
 - f) incentivi previsti dall'art.1, comma 1091, Legge n.145/2018 (*IMU – TARI*).
2. Costituiscono specifici compensi previsti da altrettante disposizioni di legge le cui attività sono svolte oltre l'orario di lavoro ordinario:
 - a) quelli afferenti i progetti finalizzati all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria (*art.32, comma 40 del D.L. 269/2003*);
 - b) i compensi previsti nell'ambito delle attività ISTAT;
 - c) incentivi per funzioni delegate ex UMA.
3. Le relative somme, ove sussistenti i presupposti di legge e nel rispetto dei vincoli di legge, saranno erogate ai dipendenti secondo disciplina regolamentare adottata dall'ente in relazione alle somme effettivamente stanziate e con riferimento alla complessità operativa delle attività, al grado di partecipazione e di conseguimento degli obiettivi progettuali.

Art.57 Risorse destinate ai messi notificatori

1. In applicazione dell'art.67, comma 3 lett. f) del CCNL 21.5.2018, ai messi notificatori deve essere destinata una quota pari al 90% del rimborso delle spese di notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria incamerato dall'Ente.
2. L'erogazione degli incentivi ai messi notificatori, commisurato al raggiungimento dell'obiettivo che consiste nel numero di atti da notificare, è disposta annualmente in misura proporzionale agli atti notificati, su segnalazione e quantificazione del Direttore.

Art.58 Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

1. L'Amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti già in essere per finalità assistenziali nell'ambito strumenti a carattere mutualistico, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono concedere benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti.

2. **Le Parti con apposito accordo** possono stabilire annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate, una quota da destinare al welfare aziendale utilizzando risorse rivenienti da disposizioni di legge, dai risparmi di gestione.

3. Per il personale di Polizia Locale sarà possibile utilizzare quota delle risorse rivenienti dal Codice della Strada, così come individuate annualmente con delibera di Giunta Comunale in occasione della ripartizione dei proventi contravvenzionali.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.59 Disposizioni finali

1. Il presente contratto conserverà la sua efficacia per tutti gli istituti ivi previsti fino alla stipulazione del successivo CCI e sono fatte salve le materie previste dal CCNL che per la loro natura richiedono tempi più brevi o verifiche periodiche.

2. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Art.60 Norma di salvaguardia

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto è fatta salva la disciplina, se non incompatibile con le disposizioni del presente contratto e del CCNL, degli istituti contenuti nei contratti collettivi decentrati integrativi in precedenza sottoscritti.

ALLEGATO 1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Parametri di Area da utilizzare per il riparto tra i settori/servizi delle risorse da destinare per la performance organizzativa e individuale.

AREA	PARAMETRO
OPERATORI	1
OPERATORI ESPERTI	1,2
ISTRUTTORI	1,3
FUNZIONARI	1,4

ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI AREA DEGLI OPERATORI E OPERATORI ESPERTI

In attuazione dell'art.14 del CCNL 2019-2021 e dell'art.12 del presente Contratto Collettivo Integrativo, all'interno di ciascuna Area Professionale di cui all'art.12 del CCNL 2019/2021 sono previsti incrementi stabili della retribuzione che si realizzano, in aggiunta al trattamento tabellare previsto per ciascuna Area, con l'acquisizione di successivi "differenziali stipendiali". I "differenziali stipendiali" sono attribuiti fino a concorrenza del numero fissato annualmente per ciascuna Area in sede di contrattazione decentrata, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva definita in base ai criteri indicati nella seguente tabella. L'importo dei differenziali stipendiali è indicato nella tabella A allegata al CCNL 2019-2021, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 92, 96, 102 e 106 dello stesso CCNL.

Progressione economica nell'Area degli Operatori Esperti	Elementi di valutazione	Max Totale punti 100 (oltre punteggio aggiuntivo 3%)
media delle ultime tre valutazioni individuali annuali consecutive o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.	da scheda di valutazione per la performance individuale, calcolata la media del triennio, si attribuiscono i punteggi: da 60 a 70 = 10 pt da 71 a 80 = 20 pt da 81 a 90 = 30 pt da 91 a 95 = 40 pt da 96 a 100 = 50 pt	50
esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o atempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di compatti diversi.	Punti 1,00 per ogni anno intero di servizio punti 0,083 per ogni mese di servizio, con arrotondamento a mese intero una volta raggiunti i 15 giorni lavorativi	40
Accrescimento competenze culturali anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art.55 del CCNL 2019-2021, acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica /differenziale stipendiariale. Il titolo superiore assorbe quello inferiore.	Titolo di studio superiore a quello di accesso: - diploma punti 2 - laurea punti 3 Corsi di formazione: - con valutazione finale: punti 1,0	10
Punteggio aggiuntivo attribuito in applicazione dell'art.14 comma 2 lett. f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni.	- Nella misura del 3% del punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri su riportati.	3
TOTALE PUNTEGGIO		

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI AREA DEGLI ISTRUTTORI

In attuazione dell'art.14 del CCNL 2019-2021 e dell'art.12 del presente Contratto Collettivo Integrativo, all'interno di ciascuna Area Professionale di cui all'art 12 del CCNL 2019/2021 sono previsti incrementi stabili della retribuzione che si realizzano, in aggiunta al trattamento tabellare previsto per ciascuna Area, con l'acquisizione di successivi "differenziali stipendiali". I "differenziali stipendiali" sono attribuiti fino a concorrenza del numero fissato annualmente per ciascuna Area in sede di contrattazione decentrata, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva definita in base ai criteri indicati nella seguente tabella. L'importo dei differenziali stipendiali è indicato nella tabella A allegata al CCNL 2019-2021, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 92, 96, 102 e 106 dello stesso CCNL.

Progressione economica nell'Area degli Istruttori	Elementi di valutazione	Max Totale punti 100 (oltre punteggio aggiuntivo 3%)
media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.	da scheda di valutazione per la performance individuale, calcolata la media del triennio si attribuiscono i punteggi: da 60 a 70 = 10 pt da 71 a 80 = 20 pt da 81 a 90 = 30 pt da 91 a 95 = 40 pt da 96 a 100 = 50 pt	50
esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di compatti diversi.	Punti 1,00 per ogni anno intero di servizio punti 0,083 per ogni mese di servizio, con arrotondamento a mese intero una volta raggiunti i 15 giorni lavorativi	40
Accrescimento competenze culturali anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art.55 del CCNL 2019-2021, acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendiale. Il titolo superiore assorbe quello inferiore	Titolo di studio superiore a quello di accesso: - laurea triennale punti 3 - laurea magistrale punti 5 - master/dottorato: punti 2 - corsi di specializzazione: punti 2 Corsi di formazione: - con valutazione finale: punti 1,0	10
Punteggio aggiuntivo attribuito in applicazione dell'art.14 comma 2 lett. f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni.	- Nella misura del 3% del punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri riportati.	3
TOTALE PUNTEGGIO		

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

In attuazione dell'art.14 del CCNL 2019-2021 e dell'art.12 del presente Contratto Collettivo Integrativo, all'interno di ciascuna Area Professionale di cui all'art 12 del CCNL 2019/2021 sono previsti incrementi stabili della retribuzione che si realizzano, in aggiunta al trattamento tabellare previsto per ciascuna Area, con l'acquisizione di successivi "differenziali stipendiali". I "differenziali stipendiali" sono attribuiti fino a concorrenza del numero fissato annualmente per ciascuna Area in sede di contrattazione decentrata, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva definita in base ai criteri indicati nella seguente tabella. L'importo dei differenziali stipendiali è indicato nella tabella A allegata al CCNL 2019-2021, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 92, 96, 102 e 106 dello stesso CCNL.

Progressione economica nell'Area dei Funzionari ed EQ	Elementi di valutazione	Max Totale punti 100 (oltre punteggio aggiuntivo 3%)
media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.	da scheda di valutazione per la performance individuale, calcolata la media del triennio si attribuiscono i punteggi: da 60 a 70 = 10 pt da 71 a 80 = 20 pt da 81 a 90 = 30 pt da 91 a 95 = 40 pt da 96 a 100 = 50 pt	50
esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di compatti diversi.	Punti 1 per ogni anno intero di servizio punti 0,083 per ogni mese di servizio, con arrotondamento a mese intero una volta raggiunti 15 giorni lavorativi	40
Accrescimento competenze culturali anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art.55 del CCNL 2019-2021, acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendiale. Il titolo superiore assorbe quello inferiore.	Titolo di studio superiore a quello di accesso: - <u>laurea magistrale: punti 2</u> - <u>master/dottorato: punti 2</u> - <u>corsi di specializzazione: punti 2</u> <u>Corsi di formazione:</u> - <u>con valutazione finale: punti 1,0</u>	10
Punteggio aggiuntivo attribuito in applicazione dell'art.14 comma 2 lett. f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni.	- Nella misura del 3% del punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri su riportati.	3
TOTALE PUNTEGGIO		

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

CAPO I SISTEMA RELAZIONI SINDACALI

- Art. 4 Sistema relazioni sindacali, obiettivi e strumenti - Organismo paritetico per l'innovazione
- Art.5 Tempi e procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo
- Art.6 Interpretazione autentica clausole controverse
- Art. 7 Monitoraggio e verifiche
- Art. 8 Norme di comportamento e clausole di raffreddamento

CAPO II ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ SINDACALI

- Art. 9 Diritto di assemblea
- Art. 10 Diritto di affissione

TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

CAPO I PROGRESSIONI

- Art.11 Definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree
- Art.12 Progressioni tra le Aree

CAPO II DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

- Art.13 Incarichi di Elevata Qualificazione
- Art.14 Risorse per la Retribuzione di posizione e la Retribuzione di risultato
- Art. 15 I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione
- Art.16 Compensi aggiuntivi ai titolari di Elevate Qualificazioni
- Art.17 La correlazione tra i compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ e la retribuzione di risultato

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO CAPO I DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 18 Le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
- Art.19 I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione dei servizi
- Art.20 Mensa e servizio mensa sostitutivo – buoni pasto individuazione delle figure professionali
- Art. 21 Copertura Assicurativa
- Art.22 Patrocinio legale

- Art.23 Disciplina e trattamento della trasferta
- Art.24 Informativa sulla Previdenza complementare

**CAPO II
FORMAZIONE**

- Art.25 Formazione e aggiornamento

**CAPO III
ISTITUTI DELL'ORARIO DI LAVORO**

- Art.26 Motivazione per elevare l'arco temporale su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie
- Art.27 L'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale
- Art.28 I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
- Art.29 Modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art.22 del CCNL 01.04.1999
- Art.30 Integrazione delle situazioni personali e familiari in materia di turni di lavoro notturni ed elevazione dei turni notturni effettuabili nel mese
- Art.31 Festività infrasettimanali per il personale turnista
- Art. 32 Ferie e riposi solidali

**CAPO IV
LAVORO A DISTANZA**

- Art.33 Lavoro agile
- Art.34 Lavoro da remoto

**TITOLO V
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO**

- Art.35 L'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale
- Art.36 Contratto di somministrazione a tempo determinato
- Art.37 Contratto di formazione e lavoro

**CAPO II
SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

- Art.38 Individuazione del valore dell'indennità di funzione e i criteri per la sua erogazione
- Art.39 Individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno e definizione dei criteri generali per la sua attribuzione
- Art.40 Riconoscimento del differenziale stipendiale maggiorato per il personale della Polizia locale addetti a funzioni di coordinamento
- Art.41 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
- Art.42 Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato

CAPO III

- Art.43 Progressione economica per il personale iscritto ad ordini e albi professionali

TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE

- Art.44 L'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario
- Art.45 Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore

CAPO II FONDO RISORSE DECENTRATE

- Art.46 Criteri di ripartizione delle risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa
- Art. 47 Elevazione misura indennità di reperibilità e numero dei turni nel mese
- Art.48 Indennità oraria per servizio notturno, festivo e notturno festivo
- Art.49 Individuazione delle misure dell'indennità condizioni di lavoro e definizione dei criteri generali per la sua attribuzione
- Art.50 Criteri generali per attribuzione indennità per specifiche responsabilità
- Art.51 Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance
- Art.52 Differenziazione del premio performance individuale
- Art.53 Criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva
- Art.54 Criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza nei corsi di formazione
- Art.55 Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- Art.56 Incentivi per specifiche attività e prestazioni professionali correlate alla utilizzazione delle risorse rivenienti da disposizioni di legge
- Art. 57 Risorse destinate ai messi notificatori
- Art. 58 Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 Disposizioni finali
- Art. 60 Norma di salvaguardia

ALLEGATO 1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
AREA METROPOLITANA DI BARI**

Area 1 – Risorse Umane

coordinatore.areapersonale@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it

Tel. 080-9507141

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMPARTO
FNZIONI LOCALI DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, PARTE NORMATIVA 2019-2021 E PARTE
ECONOMICA, ANNO 2023**

Premesso che:

- in data 16/11/2022 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);
- il predetto CCNL all'art. 8 stabilisce i tempi e le procedure della contrattazione decentrata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 389 del 15/12/2022, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022;
- il suddetto CCNL stabilisce, all'art. 79 le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate e al successivo art. 80 il relativo utilizzo, precisando che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e che in tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse disponibili per il salario accessorio;
- ai fini di cui sopra viene costituito il fondo per risorse decentrate composto da una parte stabile e da una parte variabile quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti;
- con determinazione n. 93 del 22/05/2023 del direttore Dell'Area 1 – Risorse Umane, si è proceduto alla costituzione del Fondo dell'anno 2023, parte stabile, in complessivi €. 665.765,10, nel rispetto del limite dell'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 75/2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 06/12/2023 è stato costituito l'ammontare di parte variabile del fondo 2023 e nello stesso atto sono stati, altresì, formulati gli indirizzi, al coordinatore della delegazione trattante di parte pubblica, per la contrattazione integrativa normativa 2019-2021 ed economica 2023 ai sensi del CCNL funzioni locali del 16/11/2022;
- in data 07/12/2023 è stata sottoscritta la pre-intesa, tra la parte pubblica e l'unanimità della parte sindacale (R.S.U. e OO.SS. Territoriali) sia del contratto integrativo decentrato 2019-2021 – parte normativa, sia dell'accordo economico 2023;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti in data 20/12/2023 con verbale n. 69, sulla base delle rispettive relazioni tecnico-finanziaria e tecnico illustrativa, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL e delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sui trattamenti accessori ex art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché la coerenza della pre-intesa del contratto integrativo decentrato 2019-2021 – parte normativa – con il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 363 del 20/12/2023 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato 2019-2021 – parte normativa - e parte economica, per l'anno 2023, allegati alla predetta deliberazione;

Tutto ciò premesso

Il giorno 21 dicembre 2023, nella sede comunale di via G. Amendola, 8, ha avuto luogo la delegazione trattante convocata dal Presidente con nota prot. 25796 del 21/12/2023.

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto integrativo decentrato 2019-2021 – parte normativa - e parte economica per l'anno 2023, del personale del comparto del comune di Ruvo di Puglia.

Delegazione di parte pubblica, nelle persone:

Segretario Generale dott.ssa Antonella Tampoa	Firmato
Direttore area 1 – Risorse Umane Rag. Giuseppe Bucci	Firmato
Segretaria Verbalizzante dott.ssa Francesca Noviello	Firmato

RSU, nelle persone:

Giovanni De Cecco	Firmato
Cosimo Damiano Di Rella	Firmato
Cosimo Damiano Caldarola	Firmato
Carmine Luigi Di Terlizzi	Assente
Sturchio Nunzio	Firmato
Crispo Cleto	Firmato

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone:

CISL Giuseppe Giannini	Firmato
UIL FPL Gaetano Grieco	Firmato
CGIL Jacono Michele	Firmato
CSA Brucoli Giacomo (giusta delega in atti)	Firmato